



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: **2399/V/AGT**

Rif.: .

Allegati:

RISOLUZIONE N. 6/D

Roma, 27 novembre 2002

**Alle Direzioni regionali dell' Agenzia
delle Dogane**

LORO SEDI

**Alle Direzioni delle circoscrizioni
dell' Agenzia delle Dogane**

LORO SEDI

Agli Uffici tecnici di finanza

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane di

**AREZZO – BIELLA - TRAPANI
REGGIO EMILIA – SASSARI
PORTO EMPEDOCLE – VERCELLI**

e p.c. :

**All' Area affari giuridici e contenzioso
SEDE**

**All' Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – Laboratori
chimici
SEDE**

**Al Dipartimento per le politiche fiscali
Viale Europa, n. 242
00144 ROMA**

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
Viale XXI aprile
00185 ROMA**

OGGETTO: Natura dei termini previsti da disposizioni normative o regolamentari nel settore delle accise per l' esecuzione di formalità e adempimenti necessari ad ottenere la concessione di agevolazioni o rimborsi di imposta.

Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti concernenti la natura (ordinatoria o perentoria) di taluni termini previsti da disposizioni normative e regolamentari relative al settore accise con particolare riferimento al riconoscimento di benefici o agevolazioni fiscali. Tali norme non individuano alcuna sanzione o conseguenza rispetto al tardivo assolvimento degli oneri previsti, ingenerando perplessità in ordine alle determinazioni da assumere in presenza dell'esecuzione tardiva degli adempimenti richiesti.

Si richiamano a titolo esemplificativo:

- a) Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del DPR n. 361/1999, alla lettera b) stabilisce che gli esercenti impianti o depositi a scopo commerciale devono richiedere, entro il giorno 10 del mese successivo ad ogni bimestre, l'accredito di imposta relativo ai quantitativi di gasolio e di gas petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile da riscaldamento erogati nel bimestre medesimo;
- b) il termine del 30 giugno di ciascun anno, previsto dall'art. 3 del DPR n. 277/2000, per la presentazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di trasporto merci su strada della dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel corso dell'anno solare precedente per essere ammessi al godimento del beneficio relativo all'accisa afferente il gasolio impiegato come carburante;
- c) il termine di cui al comma 3 dell'art. 4 del DPR n. 277/2000 relativo alla scadenza del primo semestre dell'anno solare successivo previsto per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro per il credito residuo dell'anno precedente;
- d) i termini di volta in volta indicati dalle disposizioni legislative (vedasi da ultimo l'art. 4-bis del decreto-legge 08.07.2002, n. 138, convertito dalla legge 08.08.2002, n. 178) di previsione della riduzione di accisa da accordare a taluni operatori del settore dell'autotrasporto di merci e persone, per la presentazione della dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo di riferimento, al fine del riconoscimento del beneficio relativo all'accisa riguardante il gasolio impiegato come carburante;
- e) il termine di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto 29 ottobre 1999, per la presentazione, da parte degli aventi diritto delle richieste di rimborso per le variazioni d'accisa relative ai prodotti in giacenza.

In considerazione della rilevanza della problematica sopra esposta, la questione è stata sottoposta all'attenzione dell'Avvocatura Generale dello Stato e sulla base del parere del suddetto organo legale, si fa presente quanto segue.

In linea di principio, deve ritenersi che, quando la norma di previsione del beneficio fiscale concede l'agevolazione a tutti i soggetti che si trovano nelle particolari condizioni previste dalla normativa sostanziale senza preclusioni temporali né problemi di copertura finanziaria - che risulta assicurata all'atto dell'adozione della norma medesima - deve escludersi che i termini sono perentori in tutte le ipotesi in cui la legge non li definisce espressamente o implicitamente tali ovvero quando dal loro mancato rispetto non derivano sanzioni specifiche.

Al fine di determinare l'attribuibilità di un beneficio fiscale nel settore tributario in questione, quindi, in mancanza di una precisa qualificazione della natura del termine, deve farsi riferimento al termine generale di decadenza biennale, previsto dal comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le richieste di rimborso relative ad accise indebitamente pagate.

Peraltro, deve ritenersi che nel caso in cui la tardiva esecuzione degli adempimenti richiesti pregiudica l'esecuzione di attività successive da parte degli utenti medesimi o degli uffici, tali da rendere inutile una tardiva ammissione al beneficio, è possibile assimilare, quanto agli effetti che ne scaturiscono, tali termini a quelli perentori.

Posta la rilevanza di carattere generale del principio sopra evidenziato, si ritiene che il suesposto criterio possa trovare applicazione, oltre che in relazione alle ipotesi sopra ricordate, anche rispetto ad altre fattispecie agevolative quale, ad esempio, la riduzione di prezzo prevista per i combustibili impiegati in determinate zone geografiche, di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999, per la cui applicazione entro il 30 settembre di ogni anno devono essere comunicate le delibere consiliari con cui vengono individuate le zone non metanizzate ricadenti nella zona climatica E, ai fini dell'applicazione del beneficio. In tale ipotesi, ove le predette delibere siano trasmesse oltre il predetto termine, ma comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, esse non possono essere ritenute senza effetto e costituiscono valido presupposto per l'accesso al beneficio fiscale in parola.

Si invitano, pertanto, codeste Direzioni regionali ad impartire opportune istruzioni agli Uffici operativi anche ai fini dell'eventuale esercizio, da parte degli stessi, del potere di autotutela in relazione ad atti emessi in difformità dai principi sopra esposti.

Il Direttore dell'Area centrale
Dr. A. Tarascio